

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 22/12/2022

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 135

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

OGGETTO: **Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2023**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di*

INDICE

Premessa

1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2022

1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2023

1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023

2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

3.1 Prestazioni sociali e assegni sociali

3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

4. Tabelle

5. Requisiti anagrafici

6. Gestione fiscale

6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

6.2 Addizionali all'IRPEF

6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

7. Pensioni della Gestione privata

7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2023

7.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

7.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

7.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

7.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio

7.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

8. Pensioni della Gestione pubblica

8.1 Modalità di attribuzione dell'indennità integrativa speciale

8.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

8.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

8.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

9. Prestazioni assistenziali

9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

10. Prestazioni di accompagnamento a pensione

10.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2023

11. Periodicità e date di pagamento

11.1 Calendario di pagamento

11.2 Pagamenti annuali e semestrali

12. Certificato di pensione per l'anno 2023

Premessa

L'Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023.

Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante "Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione - anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2021" (Allegato n. 1), che ha previsto, all'articolo 2, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall'INPS a esclusione delle seguenti:

- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative ad enti e casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (*articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*).

Per i trattamenti degli Enti diversi dall'INPS, l'informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo "GP1AV35N" di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all'intera pensione.

Si rammenta, inoltre, che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022),

all'articolo 1, commi da 103 a 118, ha disposto il trasferimento all'INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Sono, pertanto, state istituite le categorie di pensione 243 (VOPGI), 244 (IOPGI) e 245 (SOPGI), relative ai trattamenti pensionistici erogati a favore dei giornalisti dipendenti. Tali trattamenti sono stati rivalutati secondo le regole generali di cui alla presente circolare.

La nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa che l'Istituto eroga ai pensionati per inabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è pari ad euro 585,51.

Con riferimento a quest'ultima prestazione, tramite successiva ricostituzione d'ufficio, verrà riconosciuto l'incremento spettante per il biennio 2021-2022.

1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2022

L'articolo 1 del citato decreto interministeriale 10 novembre 2022 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a + 1,9% dal 1° gennaio 2022.

Si rammenta che l'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha previsto che:

"Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022".

Si rinvia alla circolare n. 120 del 26 ottobre 2022 per la descrizione delle operazioni effettuate.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2022 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2022	525,38 €	299,49 €
IMPORTI ANNUI	6.829,94 €	3.893,37 €

1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2023

Come riportato al paragrafo 1, si è proceduto alla rivalutazione provvisoria delle pensioni nella

misura del + 7,3%.

Si riportano di seguito i valori provvisori del 2023 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2023	563,74 €	321,36 €
IMPORTI ANNUI	7.328,62 €	4.177,68 €

1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023

Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo.

Al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, pertanto, la rivalutazione è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell'anno 2022 (pari a 2.101,52 euro). Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore al predetto limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile al momento di approvazione della norma indicata.

2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

L'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206/2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

a) in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

ovvero, in alternativa

b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25% calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l'indice ordinario per il 2023 è risultato superiore all'1,25%, la rivalutazione è stata

riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull'intero importo.

3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

3.1 Pensioni sociali e assegni sociali

Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2022 e provvisorio per il 2023, rispettivamente riportati ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito i valori, definitivo per il 2022 e provvisorio per il 2023, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.

	Pensione sociale		Assegno sociale	
Decorrenza	Importi			
	mensile	annuo	mensile	annuo
1° gennaio 2022	386,54 €	5.025,02 €	469,03 €	6.097,39 €
1° gennaio 2023	414,76 €	5.391,88 €	503,27 €	6.542,51 €
	Limiti reddituali massimi *			
	personale	coniugale	personale	coniugale
1° gennaio 2022	5.025,02 €	17.313,33 €	6.097,39 €	12.194,78 €
1° gennaio 2023	5.391,88 €	18.577,24 €	6.542,51 €	13.085,02 €

**Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l'importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.*

3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIIV)

La misura della perequazione, definitiva per l'anno 2022 e previsionale per l'anno 2023, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati del 5,1%.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.

dal	limite di reddito annuo personale		importo mensile		
	Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti	Invalidi parziali, minori	Invalidi, sordomuti	Ciechi parziali	Ciechi assoluti
1.1.2022	17.050,42 €	5.025,02 €	292,55 €	215,35 €	316,38 €
1.1.2023	17.920,00 €	5.391,88 €	313,91 €	217,64 €	339,48 €

3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

La variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2021 - luglio 2022 e il periodo precedente agosto 2020 – luglio 2021 è risultata del + 1,31%.

Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del + 1,31%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.

L'indice dell'1,31% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

4. Tabelle

Nell'Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell'importo del trattamento minimo dell'anno 2023.

Si fornisce, inoltre, la tabella utile al calcolo della "trattenuta teorica massima" applicabile su pensione in caso di recupero per indebiti "propri".

5. Requisiti anagrafici

Si rammenta che per l'anno 2023 l'età di accesso alla pensione di vecchiaia e all'assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

6. Gestione fiscale

Come noto, la tassazione opera con riferimento al "soggetto". La ritenuta IRPEF viene, quindi, determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall'INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall'INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull'imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l'anno 2023 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2022.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3783 del 19 ottobre 2022. Le relative procedure sono disponibili *on line*, accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali – domanda e gestione", disponibile sul portale www.inps.it.

Inoltre, anche la dichiarazione dei pensionati residenti all'estero che intendono fruire delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR), in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente; la dichiarazione contenente anche l'atto sostitutivo notorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire delle suddette detrazioni può essere resa direttamente dai pensionati accedendo al servizio *on line* dedicato presente nel Fascicolo Previdenziale del cittadino (Detr. Fiscale pens residenti estero), disponibile sul portale www.inps.it, oppure, in alternativa, per il tramite degli Enti di Patronato (che offrono assistenza gratuita) o le Strutture territoriali dell'Istituto.

Per i soggetti per i quali nel 2022 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione per redditi da pensione:

- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l'anno 2023, è stata applicata anche da gennaio 2023 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione per redditi da pensione;
- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l'anno 2023, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione per redditi da pensione.

6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

Ove le ritenute erariali relative all'anno 2022 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2023 (art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2023.

6.2 Addizionali all'IRPEF

Le addizionali all'IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

- addizionale regionale a saldo 2022: da gennaio a novembre 2023;
- addizionale comunale a saldo 2022: da gennaio a novembre 2023;
- addizionale comunale in acconto 2023: da marzo a novembre 2023.

L'importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2023.

6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

L'articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del D.P.R. 917/1986, per l'importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di marzo.

7. Pensioni della Gestione privata

Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni della Gestione privata contestualmente alle operazioni di rivalutazione.

7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 1.2, è stato attribuito un tasso di rivalutazione pari al + 7,3% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5 Assegno alimentare per figli;
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.

Si rinvia in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2023

Dal mese di scadenza dell'ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.

Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.

Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore **997** nel campo "CIDEMIN".

È stato, comunque, considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l'eventuale reddito da Casellario delle Pensioni dell'anno in corso.

7.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2023 (GP3CK02Z < 202302), il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il codice **998** sia per le pensioni dell'AGO sia dei Fondi speciali ed ex ENPALS.

7.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2018, il pagamento viene sospeso da gennaio 2023.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2022 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo "GP2KF11" e il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il codice **907**.

7.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, dei Fondi Speciali Telefonici, Elettrici ed Autoferrotranvieri ed ex ENPALS con data revisione sanitaria nel corso del 2023(GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2023, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

Per il Fondo volo (categoria 045), il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da gennaio 2023.

7.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d'importo da una data anteriore a gennaio 2023 sono state poste in pagamento per l'anno 2023 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice **4** (da ricostituire a credito) ovvero **7** (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2022 sono state contraddistinte con il codice **5** nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Per i Fondi Speciali, le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 saranno elencate in apposita lista pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2022 le pensioni contraddistinte con il codice **0** nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R" e il valore **004** in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L'informazione relativa al tipo rinnovo presente in "GP1AF05R" viene riportata anche nel campo "CPRD" della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

7.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2023 con importo pari a "zero" è disponibile nella intranet fra le liste parametriche, dal percorso: "Processi" > "Assicurato pensionato" > "Servizi al pensionato" > "Procedure di gestione della pensione" > "Reporting operativo - Liste parametriche".

Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

8. Pensioni della Gestione pubblica

8.1 Modalità di attribuzione dell'indennità integrativa speciale

Per effetto dell'applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2023 è pari a 863,30 euro; l'importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 843,30 euro.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall'INPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2022 si è provveduto a bloccare l'importo dell'indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull'indennità integrativa speciale, sull'importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice "E2".

Qualora l'indennità integrativa speciale fosse già bloccata all'importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici "B7", "B8", "B9", "B0", "B2", "B3", "B4", "B5", "B6", "C7", "C8", "C9", "C0", "D1", "D2", "D3", "D4", "D5", "D6", "D7", "D8", "D9" e "E1".

Si conferma che anche per l'anno 2023, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. "principale" e "secondaria" attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione pubblica, si è provveduto ad adeguare l'importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2023, considerando l'importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

8.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l'adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all'ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Dipendenti Pubblici.

8.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare

nell'anno 2023 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se di competenza dell'anno solare 2023.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell'anno 2022:

- nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2022 (entro la rata dicembre 2022), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2023;
- nel caso in cui la pensione venga, invece, classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2023, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale, con una rettifica CU.

8.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se di competenza dell'anno solare 2023.

Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.

9. Prestazioni assistenziali

9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall'Istituto.

9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall'articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l'anno 2023 adeguandone l'importo al trattamento minimo.

9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all'incremento della speranza di vita.

Il requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2023 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all'articolo 67 della legge n. 448/1998 (già 100.000 lire), e all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

10. Prestazioni di accompagnamento a pensione

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione, corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129 - VESO29; 143 - APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l'importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.

10.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2023

Le prestazioni con scadenza nel 2023 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato ("GP1AF06").

Il pagamento dell'eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all'ultima mensilità.

11. Periodicità e date di pagamento

11.1 Calendario di pagamento

Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancario di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancario, con un unico mandato di pagamento, **fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancario (art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituito, dall'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).**

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l'anno 2023.

Mese	Giorno disponibilità valuta	
	Poste	Banche
gennaio	3	
febbraio	1	
marzo	1	
aprile	1	3
maggio	2	
giugno	1	
luglio	1	3
agosto	1	
settembre	1	
ottobre	2	
novembre	2	
dicembre	1	

11.2 Pagamenti annuali e semestrali

Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.

Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l'anno 2023:

Importo mensile lordo	mensilità	Data pagamento
Da 0,01 € a 10,00 €	Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima)	3 gennaio
Da 10,01 € a 80 €	Da gennaio a giugno	3 gennaio
	Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima)	1-3 luglio

12. Certificato di pensione per l'anno 2023

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2023 sarà pubblicato tra i servizi *on line* disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2022

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione - anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2021. (22A06595)

(GU n.271 del 19-11-2022)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 17 novembre 2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 26 novembre 2021) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2021 e valore definitivo per l'anno 2020»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante disposizioni in materia di «Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 3 novembre 2022, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra

il periodo gennaio-dicembre 2020 ed il periodo gennaio-dicembre 2021 e' risultata pari a +1,9;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2021 ed il periodo gennaio-dicembre 2022 e' risultata pari a +7,3 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +3,1, -2,0 e -2,0;

Considerata la necessita':

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;

di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 e' determinata in misura pari a +1,9 dal 1° gennaio 2022.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 e' determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2020

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale delle Pensioni

Rinnovo 2023 - Tabelle

Valori provvisori 2023

Pensioni e limiti di reddito 7,30%

Limiti di reddito INVCIV totali 5,10%

Indennità INVCIV 1,31%

Valori definitivi 2022 all'1,90%

INDICE

Importi delle pensioni per l'anno 2022 Valori definitivi	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	A1	pag. 5	
	Aumenti per costo vita	A2		
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	A3		
	Importi delle pensioni per l'anno 2023 Valori provvisori	Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002	A3bis	pag. 6
		Importo aggiuntivo	A4	
		Importo Indennità Integrativa Speciale	A5	
		Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)	A6	
		Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	A7	
Pensioni dei fondi speciali di previdenza Importo dei minimi	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	B1	pag. 7	
	Aumenti per costo vita	B2		
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	B3		
	Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002	B3bis		
	Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni	Importo aggiuntivo	B4	pag. 8
		Importo Indennità Integrativa Speciale	B5	
		Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)	B6	
		Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	B7	
Pensioni di inabilità	Disposizioni legislative per aumenti costo vita	B8	pag. 9	
	Fondo Clero	C.1	pag. 13	
	Fondo Addetti Imposte di consumo	C.2		
	Fondo Dipendenti Aziende del Gas	C.3		
	Fondo Dipendenti Aziende Elettriche	C.4		
	Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni	Fondo Esattoriali	C.5	pag. 14
		Fondo Addetti Servizi di Trasporto	C.6	
		Fondo Telefonici	C.7	
Fondo per il Personale di Volo		C.8		
Integrazione degli assegni di invalidità	Pensioni del Fondo lavoratori dipendenti	D.1	pag. 15	
	Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994	D.2		
	Pensioni di inabilità	Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994	D.3	pag. 16
		Legge 385 del 14 dicembre 2000	D.4	
Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione degli Assegni di invalidità	E.1	pag. 17	
	Assegno di accompagnamento (Art. 5 legge 222/1984)	E.2		
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	F.1	pag. 18	
	Importi dei limiti di reddito	F.2		
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi	Limiti di reddito	G.1	pag. 19	
	Importi dei limiti di reddito	G.2		
	Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale	H.1		pag. 20
Pensioni sociali - assegni sociali	Importi e limiti di reddito per l'incremento della maggiorazione sociale	H.2	pag. 21	
	Importi e limiti di reddito per l'incremento della maggiorazione sociale per i titolari di pensione di inabilità	H.3	pag. 22	
	Pensioni Sociali	L.1	pag. 23	
Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	L.2			
Assegni sociali	Aumento della pensione sociale	L.3	pag. 24	
	Aumento dell'assegno vitalizio	L.4	pag. 25	
Maggiorazione dell'assegno sociale	Assegno sociale	L.5	pag. 26	
	Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	L.6		
	Aumento dell'assegno sociale	L.7		pag. 27
		L.8	pag. 28	

	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS	<u>L.9</u>	pag. 29	
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS	<u>L.10</u>		
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS (ciechi civili)	<u>L.11</u>	pag. 30	
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS (ciechi civili)	<u>L.12</u>		
Prestazioni per gli invalidi civili	Ciechi civili di fascia 6, 8	<u>M.1.1</u>	pag. 31	
	Ciechi civili di fascia 7	<u>M.1.2</u>		
	Ciechi civili di fascia 9	<u>M.1.3</u>		
	Ciechi civili di fascia 10	<u>M.1.4</u>		
	Ciechi civili di fascia 11	<u>M.1.5</u>	pag. 32	
	Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17	<u>M.1.6</u>		
	Ciechi civili di fascia 14	<u>M.1.7</u>		
	Ciechi civili di fascia 15, 18, 19	<u>M.1.8</u>	pag. 33	
	Sordomuti di fascia 20, 21, 22	<u>M.2.1</u>		
	Sordomuti dai fascia 23,24,25	<u>M.2.2</u>		
	Sordomuti di fascia 26	<u>M.2.3</u>	pag. 34	
	Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43	<u>M.3.1</u>		
	Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40	<u>M.3.2</u>		
	Invalidi civili di fascia 33	<u>M.3.3</u>	pag. 35	
	Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45	<u>M.3.4</u>		
	Invalidi civili di fascia 47, 49, 50	<u>M.3.5</u>		
	Invalidi civili di fascia 46	<u>M.3.6</u>	pag. 36	
	Talassemici	<u>M.3.7</u>		
	Aumento INVCIV infrasessantacinquenni	<u>M.4.1</u>	pag. 37	
	Aumento INVCIV invalidi totali tra i diciotto e i sessantacinque	<u>M.5.1</u>	pag. 38	
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i sessantacinque	<u>M.5.2</u>	pag. 39	
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e ciechi parziali ultrasessantenni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)	<u>M.5.3</u>	pag. 40	
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole PS	<u>M.5.4</u>	pag. 41	
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole AS	<u>M.5.5</u>	pag. 42	
	Imposta sul reddito delle persone fisiche	Scaglioni annui d'imposta	<u>N.1</u>	pag. 43
		Scaglioni mensili d'imposta	<u>N.1A</u>	
		Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge	<u>N.2</u>	pag. 44
Detrazione per il coniuge		<u>N.2A</u>	pag. 45	
Detrazione per redditi di pensione		<u>N.3</u>	pag. 46	
	Detrazione per redditi di lavoro	<u>N.4</u>	pag. 47	
Fasce di retribuzione e reddito pensionabili	Anzianità maturate al 31 dicembre 1992	<u>O.1</u>	pag. 48	
	Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993	<u>O.2</u>		
Massimale di retribuzione imponible	Limiti di cui all'articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995	<u>R</u>	pag. 49	
Minimale retributivo	Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche	<u>S</u>		
Pensioni ex-INPDAI	Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili	<u>I</u>		
Sistema Contributivo	Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia	<u>U</u>	pag. 50	
	Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva anticipata			
Indebiti Pensionistici	Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti "propri"	<u>V</u>	pag. 51	

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2022

Valori definitivi

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2022	525,38	299,49	386,54	469,03
IMPORTI ANNUI	6.829,94	3.893,37	5.025,02	6.097,39

2 – AUMENTI PER COSTO VITA					
dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	a
1° gennaio 2022:	Fino a 4 volte il TM	100	1,900 %	-	2.062,32
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	90	1,710 %	2.062,33	2.577,90
	Oltre 5 volte il TM	75	1,425 %	2.577,91	-

3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo- (TM x 13 + importo aggiuntivo)	Calcolo dell'aumento
154,94	6.984,88	Limite di importo – Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di € (1,5 volte il TM x 13)		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di € (3 volte il TM x 13)
10.244,91		20.489,82

5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE		
Decorrenza	Indennità integrativa speciale	Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2022	804,56	784,56

6 - Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) - (qualsiasi importo)		
Dal 1° gennaio 2022	percentuale spettante	1,90 %

7 - SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)	
Decorrenza	Importo trattamento
Dal 1° gennaio 2022:	559,13
IMPORTI ANNUI	7.268,69

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2023

Valori provvisori

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2023	563,74	321,36	414,76	503,27
IMPORTI ANNUI	7.328,62	4.177,68	5.391,88	6.542,51

2 – AUMENTI PER COSTO VITA					
dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	a
1° gennaio 2023:	Fino a 4 volte il TM	100	7,300 %	-	2.101,52
	Oltre 4 volte il TM	Si veda paragrafo 1.3 della circolare			

3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo- (TM x 13 + importo aggiuntivo)	Calcolo dell'aumento
154,94	7.483,56	Limite di importo – Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di € (1,5 volte il TM x 13)		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di € (3 volte il TM x 13)
10.992,93		21.985,86

5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE		
Decorrenza	Indennità integrativa speciale	Indennità integrativa speciale 13 [^]

01.01.2023	863,30	843,30
------------	--------	--------

6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo)

Dal 1° gennaio 2023	percentuale spettante	7,300 %
------------------------	-----------------------	---------

7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)

Decorrenza	Importo trattamento
Dal 1° gennaio 2023:	599,95
IMPORTI ANNUI	7.799,35

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA

- Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: *"Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo"*.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell'articolo 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che *"Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento"*.
- Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che *"Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d'importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.
- Il comma 25 dell'articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: *" In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 **per il biennio 2012 e 2013** è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue

L'articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che:

"Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.*

L'articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che:

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

L'articolo 1, comma 477, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:

Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 - nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo

INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

L'articolo 1, comma 478, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:

a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

**PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI**

1 – Fondo Clero		
Decorrenza	Fondo Clero	Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il requisito contributivo minimo di 20 anni
	Importo	
1.1.2022	525,38	6,07
1.1.2023	563,74	6,52

2 – Fondo Addetti Imposte di consumo	
Decorrenza	Importo
1.1.2022	466,63
1.1.2023	500,70

3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas	
Decorrenza	Importo
1.1.2022	525,38
1.1.2023	563,74

4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche		
Decorrenza	Pensioni con decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996	Pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi
	Importo	
1.1.2022	577,87	525,38
1.1.2023	620,06	563,74

5 – Fondo Esattoriali	
Decorrenza	Importo
1.1.2022	365,98
1.1.2023	392,70

6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto	
Decorrenza	Importo
1.1.2022	525,38
1.1.2023	563,74

Segue Tabella C

7 – Fondo Telefonici			
Decorrenza	Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997	Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi	Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile
	Importo		
1.1.2022	748,48	525,38	523,96
1.1.2023	803,12	563,74	562,21

8 – Fondo per il Personale di Volo	
Decorrenza	Importo
1.1.2022	525,38
1.1.2023	563,74

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2022	Oltre € 13.659,88	Fino a € 6.829,94	Oltre € 6.829,94 fino a 13.659,88
2023	Oltre € 14.657,24	Fino a € 7.328,62	Oltre € 7.328,62 fino a 14.657,24

2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2022	Oltre € 34.149,70	Fino a € 27.319,76	Oltre € 27.319,76 fino a 34.149,70
2023	Oltre € 36.643,10	Fino a € 29.314,48	Oltre € 29.314,48 fino a 36.643,10

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2022	Oltre € 27.319,76	Fino a € 20.489,82	Oltre € 20.489,82 fino a 27.319,76
2023	Oltre € 29.314,48	Fino a € 21.985,86	Oltre € 21.985,86 fino a 29.314,48

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Segue Tabella D

**4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1993**

Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	Gestioni dei Lavoratori Autonomi	Decorrenza Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre 1939	Donne nate entro il 31 dicembre 1934	1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre 1934	Uomini nati entro il 31 dicembre 1929	
Donne nate dal 1 gennaio 1940 al 30 giugno 1940	Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1930	
Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1940	Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1930	

FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE

Fasce di reddito cumulato con il coniuge	Percentuale di integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	70%
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	40%

N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.

Anno	Fasce di reddito coniugale	Percentuale di integrazione
2022	Da € 27.319,76 a € 34.149,70	70%
	Da € 34.149,70 a € 40.979,64	40%
2023	Da € 29.314,48 a € 36.643,10	70%
	Da € 36.643,10 a € 43.971,72	40%

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA'
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'		
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2022	Oltre € 12.194,78	Oltre € 18.292,17
2023	Oltre € 13.085,02	Oltre € 19.627,53

ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA'

Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222

Decorrenza	Importo mensile
1.8.1984	285.000
1.7.1985	315.000
1.7.1987	372.000
1.7.1989	421.000
1.7.1991	496.000
1.1.1994	580.000
1.1.1996	639.000
1.1.1999	704.000
1.7.2000	715.000
1.7.2001	734.000
Euro	
1.1.2002	379,08
1.7.2002	389,32
1.7.2003	398,66
1.1.2004	406,99
1.7.2005	415,13
1.7.2006	422,19
1.7.2007	430,63
1.1.2008	457,67
1.7.2009	472,45
1.7.2010	475,99
1.7.2011	483,37
1.1.2012	510,83
1.7.2013	526,26
1.7.2014	532,21
1.7.2015	533,22
1.7.2016	533,22
1.7.2017	533,22
1.7.2018	539,09
1.7.2019	545,02
1.7.2020	547,75
1.1.2021	574,59
1.7.2022	585,51

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1 - LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2022	Fino a € 20.489,82	Nessuna
	Oltre € 20.489,82 fino a € 27.319,76	25 per cento
	Oltre € 27.319,76 fino a € 34.149,70	40 per cento
	Oltre € 34.149,70	50 per cento
2023	Fino a € 21.985,86	Nessuna
	Oltre € 21.985,86 fino a € 29.314,48	25 per cento
	Oltre € 29.314,48 fino a € 36.643,10	40 per cento
	Oltre € 36.643,10	50 per cento

CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

1 - LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2022	Fino a € 27.319,76	Nessuna
	Oltre € 27.319,76 fino a € 34.149,70	25 per cento
	Oltre € 34.149,70	50 per cento
2023	Fino a € 29.314,48	Nessuna
	Oltre € 29.314,48 fino a € 36.643,10	25 per cento
	Oltre € 36.643,10	50 per cento

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI										
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001							
Da 60 anni	Mensile	50.000	Mensile	25,83						
	Annuo	650.000	Annuo	335,79						
Da 65 anni	Mensile	160.000	Mensile	82,64						
	Annuo	2.080.000	Annuo	1.074,32						
Da 70 anni	Mensile	160.000								
	Annuo	2.080.000								
Da 75 anni	Mensile	180.000								
	Annuo	2.340.000								
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE										
<ul style="list-style-type: none"> A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 										
	TM	AS	60 anni di età		65 anni di età					
			personale	coniugale	personale	coniugale				
2022	6.829,94	6.097,39	7.165,73	13.263,12	7.904,26	14.001,65				
2023	7.328,62	6.542,51	7.664,41	14.206,92	8.402,94	14.945,45				
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE										
<ul style="list-style-type: none"> La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p align="center">[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13</p> <ul style="list-style-type: none"> RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. P: importo della pensione spettante nell'anno. 										

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

IMPORTI				
	La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007		La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2008	
Da 60 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 65 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 70 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE				
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 				
	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2022	6.829,94	6.097,39	8.603,66	14.701,05
2023	7.328,62	6.542,51	9.102,34	15.644,85
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + P)] : 13$ $[B - (RF + RP + P)] : 13$ • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell'anno. 				

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI INABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020

IMPORTI				
Da 18 anni fino al compimento del 60° anno di età	mensile		136,44	
	annuo		1.773,72	
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE				
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 				
	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2022	6.829,94	6.097,39	8.603,66	14.701,05
2023	7.328,62	6.542,51	9.102,34	15.644,85
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + P)] : 13$ $[B - (RF + RP + P)] : 13$ • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell'anno. 				

PENSIONI SOCIALI

1 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pensione sociale
2022	ZERO	< 12.288,31	Zero	386,54
	> 5.025,02	qualunque	386,54	zero
	< 5.025,02	> 17.313,33	386,54	zero
	< 5.025,02	< 12.288,31	RP/13	
	< 5.025,02	> 12.288,31 e < 17.313,33	RP / 13 (*) oppure (RT - 12.288,31) / 13 (*)	
2023	ZERO	< 13.185,36	Zero	414,76
	> 5.391,88	qualunque	414,76	zero
	< 5.391,88	> 18.577,24	414,76	zero
	< 5.391,88	< 13.185,36	RP/13	
	< 5.391,88	> 13.185,36 e < 18.577,24	RP / 13 (*) oppure (RT - 13.185,36) / 13 (*)	

2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pensione sociale
2022	ZERO	< 12.288,31	Zero	299,49
	> 3.893,37	qualunque	299,49	zero
	< 3.893,37	> 16.181,68	299,49	zero
	< 3.893,37	< 12.288,31	RP/13	
	< 3.893,37	> 12.288,31 e < 16.181,68	RP / 13 (*) oppure (RT - 12.288,31) / 13 (*)	
2023	ZERO	< 13.185,36	Zero	321,36
	> 4.177,68	qualunque	321,36	zero
	< 4.177,68	> 17.363,04	321,36	zero
	< 4.177,68	< 13.185,36	RP/13	
	< 4.177,68	13.185,36 e < 17.363,04	RP / 13 (*) oppure (RT - 13.185,36) / 13 (*)	

(*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall'art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

3 – IMPORTI DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
	2022		2023	
Da 65 anni	mensile	275,28	mensile	285,42
	annuo	3.578,64	annuo	3.710,46
Da 70 anni	mensile	275,28	mensile	285,42
	annuo	3.578,64	annuo	3.710,46
Da 75 anni	mensile	275,28	mensile	285,42
	annuo	3.578,64	annuo	3.710,46
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo • B - Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) 				
	PS	AS	Limite personale	Limite coniugale
2022	5.025,02	6.097,39	8.603,66	14.701,05
2023	5.391,88	6.542,51	9.102,34	15.644,85
IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <div style="text-align: center;"> $[A - (RP + PS)] : 13$ $[B - (RF + RP + PS)] : 13$ </div> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. • PS: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di 5,17 € (lire 10.000). 				

AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI			
Anno	Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	Importo mensile aumento spettante
2022	8.603,66	14.701,05	362,33 [A - (RP + PSO)] / 13 [B - (RF + RP + PSO)] / 13
2023	9.102,34	15.644,85	378,82 [A - (RP + PSO)] / 13 [B - (RF + RP + PSO)] / 13
NOTE			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO. 			
€ 8.603,66	somma dell'importo annuo 2022 della PSO, pari a € 3.893,37 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.710,29.		
€ 14.701,05	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.097,39.		
€ 9.102,34	somma dell'importo annuo 2023 della PSO, pari a € 4.177,68 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.924,66.		
€ 15.644,85	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 dell'assegno sociale, pari a € 6.542,51.		

ASSEGNO SOCIALE

5 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo (RP)	Importo mensile assegno sociale	Reddito annuo (RC)	Importo mensile assegno sociale
2022	Zero	469,03	Zero	469,03
	> 6.097,39	Zero	> 12.194,78	Zero
	< 6.097,39	(6.097,39 - RP) / 13	< 12.194,78	(12.194,78 - RC) / 13
2023	Zero	503,27	Zero	503,27
	> 6.542,51	Zero	> 13.085,02	Zero
	< 6.542,51	(6.542,51 - RP) / 13	< 13.085,02	(13.085,02 - RC) / 13

6 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
2022	Zero	381,98	Zero	381,98
	> 4.965,74	Zero	> 11.063,13	Zero
	< 4.965,74	(4.965,74 - RP) / 13	< 11.063,13	(11.063,13 - RC) / 13
2023	Zero	409,87	Zero	409,87
	> 5.328,31	Zero	> 11.870,82	Zero
	< 5.328,31	(5.328,31 - RP) / 13	< 11.870,82	(11.870,82 - RC) / 13

AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

7 – IMPORTI DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE						
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001			
Da 65 anni	mensile	25.000	mensile	12,92		
	annuo	325.000	annuo	167,96		
Da 70 anni	mensile	25.000				
	annuo	325.000				
Da 75 anni	mensile	40.000				
	annuo	520.000				
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE						
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B - Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) 						
	AS	TM	Limite personale	Limite coniugale		
2022	6.097,39	6.829,94	6.265,35	13.095,29		
2023	6.542,51	7.328,62	6.710,47	14.039,09		
IMPORTO MENSILE DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE						
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 						
$[A - (RP + AS)] : 13$ $[B - (RF + RP + AS)] : 13$						
<ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. 						

MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE				
	2022		2023	
Da 65 anni	mensile	192,79	mensile	196,91
	annuo	2.506,27	annuo	2.559,83
Da 70 anni	mensile	192,79	mensile	196,91
	annuo	2.506,27	annuo	2.559,83

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE

- **A** - Limite personale = assegno sociale annuo (**AS**) + aumento annuo
- **B** - Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (**AS**)

	AS	Limite personale	Limite coniugale
2022	6.097,39	8.603,66	14.701,05
2023	6.542,51	9.102,34	15.644,85

IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE

- L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[A - (RP + AS)] : 13$$

$$[B - (RF + RP + AS)] : 13$$

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- **AS**: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.

Nota bene

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2022	< 3.893,37	< 16.181,68	87,05
	> 3.893,37 e < 5.025,02	> 16.181,68 e < 17.313,33	(5.025,02 – A) / 13 oppure (17.313,33 – B) / 13
	> 5.025,02	Qualunque	0
2023	< 4.177,68	< 17.363,04	93,40
	> 4.177,68 e < 5.391,88	> 17.363,04 e < 18.577,24	(5.391,88 – A) / 13 oppure (18.577,24 – B) / 13
	> 5.391,88	Qualunque	0

10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2022	< 4.965,74	< 11.063,13	87,05
	> 4.965,74 e < 6.097,39	> 11.063,13 e < 12.194,78	(6.097,39 – A) / 13 oppure (12.194,78 – B) / 13
	> 6.097,39	Qualunque	0
2023	< 5.328,31	< 11.870,82	93,40
	> 5.328,31 e < 6.542,51	> 11.870,82 e < 13.085,02	(6.524,31 – A) / 13 oppure (13.085,02 – B) / 13
	> 6.542,51	Qualunque	0

In caso di pensionato coniugato, l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento	
			Fasce 6, 8, 11, 12, 13, 16 e 17	Fasce 7 e 10
2022	< 3.893,37	< 16.181,68	74,05	57,14
	> 3.893,37 e < 4.856,02	< 16.181,68	(4.856,02 - A) / 13	
	> 3.893,37 e < 4.856,02	> 16.181,68 e < 17.144,33	(4.856,02 - A) / 13 (*) (17.144,33 - B) / 13 (*)	
	> 4.856,02	> 17.144,33	0	
	< 4.177,68	< 17.363,04	79,46	61,32
2023	> 4.177,68 e < 5.210,66	< 17.363,04	(5.210,66 - A) / 13	
	> 4.177,68 e < 5.210,66	> 17.363,04 e < 18.396,02	(5.210,66 - A) / 13 (*) (18.396,02 - B) / 13 (*)	
	> 5.210,66	> 18.396,02	0	
	< 4.177,68	< 17.363,04	79,46	61,32
	> 4.177,68 e < 5.210,66	< 17.363,04	(5.210,66 - A) / 13	

(*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930)				
Anno	Solo Pensionato		Pensionato + Coniuge	
	Reddito annuo (A)	Importo mensile dell'aumento	Reddito annuo (B)	Importo mensile dell'aumento
2022	4.965,74	74,05	< 11.063,13	74,05
	> 4.965,74 e < 5.928,39	(5.928,39 - A) / 13	> 11.063,13 e < 12.025,78	(12.025,78 - B) / 13
	> 5.928,39	0	≥ 12.025,78	0
2023	5.328,31	79,46	< 11.870,82	79,46
	> 5.328,31 e < 6.361,29	(6.361,29 - A) / 13	> 11.870,82 e < 12.903,80	(12.903,80 - B) / 13
	> 6.361,29	0	≥ 12.903,80	0

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

Tabella M.1

1 – CIECHI CIVILI

1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
06	ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione	
08	ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2022	17.050,42	292,55
1.1.2023	17.920,00	313,91

2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
07	ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2022	17.050,42	316,38
1.1.2023	17.920,00	339,48

3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE		
Fascia	Tipologia	
09	ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2022		215,35
1.1.2023		217,64

4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
10	ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1.1.2022	17.050,42	316,38	946,80
1.1.2023	17.920,00	339,48	959,21

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Segue Tabella M 1

5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
11	ciechi assoluti , ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1.1.2022	17.050,42	292,55	946,80
1.1.2023	17.920,00	313,91	959,21

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE			
Fascia	Tipologia		
12	ciechi parziali , non ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
13	ciechi parziali , ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
16	ciechi parziali , minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale		
17	ciechi parziali , maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità speciale (*)
1.1.2022	17.050,42	292,55	215,35
1.1.2023	17.920,00	313,91	217,64

(*) Nota bene l'indennità speciale è indipendente da redditi

7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA		
Fascia	Tipologia	
14	ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2022	8.197,39	217,13
1.1.2023	8.615,46	232,99

8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
15	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento	
18	ciechi assoluti , minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento	
19	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2022		946,80
1.1.2023		959,21

2 - SORDOMUTI

1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE			
Fascia	Tipologia		
20	sordomuti , non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
21	sordomuti , ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
22	sordomuti , non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di comunicazione (*)
1.1.2022	17.050,42	292,55	259,75
1.1.2023	17.920,00	313,91	261,11

(*) Nota bene l'indennità di comunicazione è indipendente da redditi

2 - SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE		
Fascia	Tipologia	
23	sordomuti , minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
24	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25	
25	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2022		259,75
1.1.2023		261,11

3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
26	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2022	17.050,42	292,55
1.1.2023	17.920,00	313,91

3 – INVALIDI CIVILI

1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
30	invalidi totali , non ricoverati, con sola pensione	
31	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
32	invalidi totali , non ricoverati con altri redditi, con sola pensione	
39	invalidi totali , ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione	
43	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2022	17.050,42	292,55
1.1.2023	17.920,00	313,91

2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA		
Fascia	Tipologia	
34	invalidi parziali , non ricoverati, con solo assegno	
35	invalidi parziali , ricoverati, con solo assegno	
36	invalidi parziali , non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
40	invalidi parziali , ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2022	5.025,02	292,55
1.1.2023	5.391,88	313,91

3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
33	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1.1.2022	17.050,42	292,55	524,16
1.1.2023	17.920,00	313,91	527,16

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Segue Tabella M.3

4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
38	invalidi totali , maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33- 41)	
41	invalidi totali , non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento	
42	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento	
44	invalidi totali , minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento	
45	invalidi parziali , con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	indennità di accompagnamento
1.1.2022		524,16
1.1.2023		527,16

5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA' DI FREQUENZA		
Fascia	Tipologia	
47, 49, 50	invalidi parziali , minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2022	5.025,02	292,55
1.1.2023	5.391,88	313,91

6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO				
Fascia	Tipologia			
46	invalidi parziali , con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età			
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile (**)		indennità di accompagnamento (*)
1.1.2022	5.025,02	299,49	381,98	524,16
1.1.2023	5.391,88	321,36	409,87	527,16

(*) Nota bene: l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

(**) Nota bene: l'importo spettante è diverso se con regole PS o AS

7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI, NONCHE' TALASSO-DREPANOCITOSI E TALASSEMIA INTERMEDIA IN TRATTAMENTO TRASFUSIONALE O CON IDROSSIUREA

**con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età
Legge 28 dicembre 2001 n.448 - Legge 350/2003 art. 3 comma 131**

Fascia	Tipologia
70	Talassemia major (morbo di Cooley)
71	Drepanocitosi (anemia falciforme)
72, 73	Indennità art. 3, c. 131, L. 350/2003
decorrenza	importo mensile (*)
1.1.2022	525,38
1.1.2023	563,74

(*) Nota bene l'importo in pagamento è indipendente da redditi

**AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)**

Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001

1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI			
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile aumento spettante
2022	6.231,68	13.061,62	10,33
2023	6.676,80	14.005,42	10,33
L'aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito			
€ 6.231,68	somma dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.097,39 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.		
€ 13.061,62	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 del trattamento minimo pari a € 6.829,94.		
€ 6.676,80	somma dell'importo annuo 2023 dell'assegno sociale, pari a € 5.391,88 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.		
€ 14.005,42	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 del trattamento minimo pari a € 7.328,6 2.		

INCREMENTO AL MILIONE

Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 e dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020

1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I DICHIOTTO E I SESSANTACINQUE ANNI

- **INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43)**
- **CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)**

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2022	292,55	8.603,66	14.701,05	369,27 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2023	313,91	9.102,34	15.644,85	386,27 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13

- L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
- RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV.
- RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV.
- INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.

€ 8.603,66	somma dell'importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 3.803,15 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.800,51.
€ 14.701,05	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.097,39.
€ 9.102,34	somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 4.080,83 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 5.021,51.
€ 15.644,85	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 dell'assegno sociale, pari a € 6.542,51.

Segue Tabella M 5

2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2022	316,38	8.603,66	14.701,05	345,44 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2023	339,48	9.102,34	15.644,85	360,70 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.603,66	somma dell'importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.112,94 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.490,72.			
€ 14.701,05	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.097,39.			
€ 9.102,34	somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 4.413,24 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.689,10.			
€ 15.644,85	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 dell'assegno sociale, pari a € 6.542,51.			

**3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI
(fasce 6, 11)
E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)**

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2022	366,60	8.603,66	14.701,05	295,22 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2023	393,37	9.102,34	15.644,85	306,81 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.603,66	somma dell'importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.765,80 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.837,86.			
€ 14.701,05	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.097,39.			
€ 9.102,34	somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 5.113,81 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.988,53.			
€ 15.644,85	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 dell'assegno sociale, pari a € 6.542,51.			

Segue Tabella M 5

4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2022	373,52	8.603,66	14.701,05	288,30 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2023	400,80	9.102,34	15.644,85	299,38 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.603,66	somma dell'importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.855,76 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.747,90.			
€ 14.701,05	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.097,39.			
€ 9.102,34	somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 5.210,40 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.891,94.			
€ 15.644,85	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 dell'assegno sociale, pari a € 6.542,51.			

Segue Tabella M 5

5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRAESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2022	390,43	8.603,66	14.701,05	271,39 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2023	418,94	9.102,34	15.644,85	281,24 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.603,66	somma dell'importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 5.075,59 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.528,07.			
€ 14.701,05	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2022 dell'assegno sociale, pari a € 6.097,39.			
€ 9.102,34	somma dell'importo annuo 2023 della INVCIV, pari a € 5.446,22 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.656,12.			
€ 15.644,85	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 dell'assegno sociale, pari a € 6.542,51.			

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA					
Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	15.000,00	23%	0,00
Oltre	15.000,00	Fino a	28.000,00	25%	300,00
Oltre	28.000,00	Fino a	50.000,00	35%	3.100,00
Oltre	50.000,00			43%	7.100,00

1A - SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA					
Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	1.250,00	23%	0,00
Oltre	1.250,00	Fino a	2.333,33	25%	25,00
Oltre	2.333,33	Fino a	4.166,67	35%	258,34
Oltre	4.166,67			43%	591,67

Segue Tabella N

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA
(scheda aggiornata come da Circolare n. 4/E/2022)

2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE		
Familiare cui spetta la detrazione	Detrazione annua	Note
Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età pari o superiore a 21 anni	950,00	Nota 1
Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c dell' art.12 TUIR	750,00	Nota 2
Per il primo figlio di età pari o superiore a 21 anni in mancanza del coniuge	Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge (tabella N.2A)	
<p>La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 € (limite elevato a 4.000,00 € per figli a carico con età inferiore a 25 anni), al lordo degli oneri deducibili.</p> <p>Le detrazioni per carichi di famiglia sono "rapportate a mese" e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.</p> <p><i>Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p>		
<p>Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (95.000 - \text{reddito}) / 95.000$ Calcolo della detrazione: $IMP_DETR * C$</p> <p>Per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €</p> <p>$95.000 + ((15.000 * (\text{n. tot. Figli} - 1)) / 95.000 + ((15.000 * (\text{n. tot. Figli} - 1)))$ Calcolo della detrazione: $IMP_DETR * C * x \text{ n}^\circ \text{ figli}$</p>		
<p>Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (80.000 - \text{reddito}) / 80.000$ Calcolo della detrazione: $IMP_DETR * C$</p>		

Segue Tabella N

2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato					
Reddito				Detrazione annua	Note
		Fino a	15.000,00	800,00	Nota 1
Oltre	15.000,00	Fino a	29.000,00	690,00	
Oltre	29.000,00	Fino a	29.200,00	700,00	
Oltre	29.200,00	Fino a	34.700,00	710,00	
Oltre	34.700,00	Fino a	35.000,00	720,00	
Oltre	35.000,00	Fino a	35.100,00	710,00	
Oltre	35.100,00	Fino a	35.200,00	700,00	
Oltre	35.200,00	Fino a	40.000,00	690,00	
Oltre	40.000,00	Fino a	80.000,00	690,00	Nota 2

La detrazione è **"rapportata al periodo di pensione"** dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):
 $C = \text{reddito} / 15.000$

Calcolo della diminuzione della detrazione (A):
 $A = 110 * C$

Calcolo della detrazione: $800 - A$

Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €

Calcolo del coefficiente (C):
 $C: (80.000 - \text{reddito}) / 40.000$

Calcolo della detrazione: $690,00 * C$

Segue Tabella N

3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

Reddito				Detrazione annua	Note
		Fino a	8.500,00	1.955,00	Nota 1
Oltre	8.500,00	Fino a	25.000,00	700	Nota 2
Oltre	25.000,00	Fino a	28.000,00	700	Nota 2+Nota 4
Oltre	28.000,00	Fino a	29.000,00	700	Nota 3+Nota 4
Oltre	29.000,00	Fino a	50.000,00	700	Nota 3
Oltre	50.000,00			0	

La detrazione è "**rapportata al periodo di pensione**" dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €.

La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €.

Nota 2: la detrazione è **umentata** del prodotto tra 1.255 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 € ma non a 28.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = (28.000 - \text{reddito}) / 19.500$$

Calcolo dell'aumento della detrazione (A):

$$A = 1.255 * C$$

Calcolo della detrazione: 700,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (50.000 - \text{reddito}) / 22.000$$

Calcolo della detrazione: 700,00 * C

Nota 4: l'art. 1 comma 2, lett. b) punto 4) prevede un aumento di detrazione pari a 50 euro annui, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 29.000 euro

Segue Tabella N

4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO

(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR, per APE sociale, assegni straordinari e "isopensioni")

Reddito				Detrazione annua	Note
		Fino a	15.000,00	1.880,00	Nota 1
Oltre	15.000,00	Fino a	25.000,00	1.190,00	Nota 2
Oltre	25.000,00	Fino a	28.000,00	1.190,00	Nota 2+Nota 4
Oltre	28.000,00	Fino a	35.000,00	1.910,00	Nota 3+Nota 4
Oltre	35.000,00	Fino a	50.000,00	1.910,00	Nota 3
Oltre	50.000,00			0	

La detrazione è "**rapportata al periodo del trattamento di pensione**" dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.

La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.

Nota 2: la detrazione è **umentata** del prodotto tra 1.190 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 13.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = (28.000 - \text{reddito}) / 13.000$$

Calcolo dell'aumento della detrazione (A):

$$A = 1.190 * C$$

Calcolo della detrazione: 1.910,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (50.000 - \text{reddito}) / 22.000$$

Calcolo della detrazione: 1.910,00 * C

Nota 4: l'art. 1 comma 2, lett. b) punto 2) prevede un aumento di detrazione pari a 65 euro annui, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 35.000 euro

Tabella O

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2023

1 – ANZIANITA' MATURE AL 31 DICEMBRE 1992					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 51.803,58	996,22	80	0,00153846	41.442,86	3.187,91
Oltre € 51.803,58 Fino a € 68.898,77 (fascia di € 17.095,19)	996,22 1.324,98 328,75	60	0,0011538	10.256,70	788,98
Oltre € 68.898,77 Fino a € 85.993,94 (fascia di € 17.095,19)	1.324,98 1.653,73 328,75	50	0,000961538	8.547,61	657,51
Oltre € 85.993,94	1.653,73	40	0,00076923		

2 – ANZIANITA' ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 51.803,58	996,22	80	0,00153846	41.442,86	3.187,91
Oltre € 51.803,58 Fino a € 68.898,77 (fascia di € 17.095,19)	996,22 1.324,98 328,75	64	0,001230769	10.940,97	841,61
Oltre € 68.898,77 Fino a € 85.993,94 (fascia di € 17.095,19)	1.324,98 1.653,73 328,75	54	0,001038461	9.231,44	710,11
Oltre € 85.993,94 Fino a € 98.426,81 (fascia di € 12.432,86)	1.653,73 1.892,83 239,09	44	0,000846153	5.470,55	420,81
Oltre € 98.426,81	1.892,83	36	0,000692307		

Tabella R

**MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)**

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
2022	105.014,00
2023	112.680,00

Tabella S

**MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389**

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo (arrotondato all'unità di euro)
2022	525,38	40	210,15	10.928,00
2023	563,74	40	225,50	11.726,00

Tabella T

**MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;**

Anno	Minimale retributivo	Massimale retributivo	Tetto pensionabile
2022	10.928,00	191.423,00	48.279,00
2023	11.726,00	205.397,00	51.803,00

Tabella U**IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;**

Anno	Importo mensile Assegno Sociale	Percentuale (1)	Importo soglia	Percentuale (2)	Importo soglia
2022	469,03	1,20	562,84	1,50	703,55
2023	503,27	1,20	603,92	1,50	754,91

- (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni e data perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2011 (legge 8 agosto 1995, n. 335)
- (2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 71 anni e data perfezionamento dei requisiti successiva al 31.12.2011 (legge 22 dicembre 2011, n. 214)

IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA ANTICIPATA

Anno	Importo mensile Assegno Sociale	Percentuale (1)	Importo soglia
2022	469,03	2,80	1.313,28
2023	503,27	2,80	1.409,16

- (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.

Tabella V**CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER TRATTENUTE
SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI "PROPRI"**

REDDITO DEL PENSIONATO	ANNO 2023	ABBATTIMENTO T.T.M.
Pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art. 38 della legge 448/2001	Redditi inferiori o uguali a € 9.102,34	60%
Superiori al trattamento minimo maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art. 38 della legge 448/2001, ma inferiori o pari a due volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 9.102,34 e inferiori o uguali a € 14.657,24	40%
Superiori a due volte il trattamento minimo ma inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 14.657,24 e inferiori o uguali a € 29.314,48	20%
Superiori a quattro volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 29.314,48	0